



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N° 506 DEL 06/12/19

DISPOSITIVO DI PAGAMENTO

N° _____ DEL _____

Oggetto: Tribunale di Termini Imerese – sez. lavoro - ricorso ad istanza dei Sigg.ri EUSTACHIO L'ALA, GIOACCHINO CAPODICI e MICHELE RINARELLI c/ESA - esecuzione sentenza n.615/2019 - pagamento somme -

PROPOSTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO: che con ricorso proposto al G.L. del Tribunale di Termini Imerese, notificato a questo Ente il 13-09-2016 ad istanza dei Sigg.ri EUSTACHIO L'ALA, GIOACCHINO CAPODICI e MICHELE RINARELLI con il quale gli stessi deducevano di essere dipendenti dell'Ente di Sviluppo Agricolo e che l'ESA non aveva provveduto all'applicazione integrale del C.C.N.L. comparto ministeri quadriennio giuridico ed economico 2006-2009 e chiedevano, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'applicazione integrale del CCNL 2006-2009 e la condanna dell'ESA alla corresponsione delle differenze retributive maturate e ancora dovute, nonché la condanna alle spese legali;

CONSIDERATO che l'ESA si regolarmente costituito in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

ATTESO che con sentenza n.615 del 09 ottobre 2019, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti all'applicazione integrale del CCNL - comparto ministeri - 2006-2009 e, per l'effetto ha condannato l'Ente di Sviluppo Agricolo al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate, in virtù della predetta applicazione, con decorrenza dal 31-05-2011 nei confronti di EUSTACHIO L'ALA e dall'01-07-2011 nei confronti di CAPODICI GIOACCHINO e MICHELE RINARELLI, oltre interessi come per legge, nonché al versamento dei contributi dovuti; inoltre ha condannato l'ESA al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA, cpa e spese generali come per legge;

CONSIDERATO che l'Avvocatura Distrettuale con nota prot. n.94670 del 12-11-2019 ha comunicato che si asterrà dal proporre appello avverso la predetta sentenza attesa la correttezza della stessa;

CONSIDERATO che gli Avv.ti Angelo Mangiameli e Jessica Badalamenti, quali procuratori dei lavoratori di cui sopra, hanno notificato in data 05 novembre 2019 munita di formula esecutiva la predetta sentenza al fine di provvedere all'immediato pagamento delle somme liquidate in favore di ciascun ricorrente ed in mancanza di ciò si vedrebbero costretti ad intraprendere l'azione esecutiva con conseguente aggravio di costi a carico dell'ESA;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento delle somme di cui è condanna nella citata sentenza, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad un ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario;

RITENUTO che tale spesa urgente possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione provvisoria del bilancio 2019 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, quale appunto la sentenza n.2514/2019 emessa dal G.L. del Tribunale di Palermo;

VISTA la nota prot. n.61396 del 05-11-2019 con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.118/2011 punto 8.3 dell'all. 4/2 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza la gestione provvisoria fino al 30 novembre 2019;

RITENUTO che per le sopraesposte motivazioni la superiore determina e la correlativa spesa è da ritenersi urgente ed indifferibile stante la necessità per l'Ente di evitare ulteriore aggravio di spese;

CONSIDERATO che il presente atto rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato dalla citata nota Assessoriale, in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione di presente atto:

PROPONE:

di dare corso all'esecuzione della sentenza n.615/2019, notificata in forma esecutiva il 05 novembre 2019, con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato il diritto dei ricorrenti all'applicazione integrale del CCNL - comparto ministeri - 2006-2009 e, per l'effetto ha condannato l'Ente di Sviluppo Agricolo al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate, in virtù della predetta applicazione, con decorrenza dal 31-05-2011 nei confronti di EUSTACHIO L'ALA e dall'01-07-2011 nei confronti di CAPODICI GIOACCHINO e MICHELE RINARELLI, oltre interessi come per legge, nonché al versamento dei contributi dovuti; inoltre ha condannato l'ESA al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA, cpa e spese generali come per legge;

- di impegnare la somma di € 13.675,83 al cap.23 per differenze retributive, la somma di € 2.894,42 al cap. 92 per interessi legali e spese legali, la somma di € 1.162,45 al cap.44 per IRAP, la somma complessiva di € 3.268,56 al cap.28 (di cui € 3.254,82 per contributi previdenziali INPDAP ed € 13,68 per contributi previdenziali ENPEDEP) nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2019-2021 - giusta nota prot. n.61396 del 05-11-2019 Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.118/2011 punto 8.3 dell'all. 4/2 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza la gestione provvisoria fino al 30 novembre 2019 così individuata:

| NOMINATIVI | Pos. Econ. | Arretrato Lordo Spettante 2006 - 2017 (1° e 2° biennio e Vac. C.le 2010) cap. 23 | IRAP cap. 44 | I.N.P.D.A.P. (ex CPDEL) cap. 28 | E.N.P.D.E.P. cap. 28 | Interessi legali cap. 92 | Spese legali cap. 92 | Totale Costo (escluso oneri a carico dipendente) | Somma spettante |
|------------|------------|--|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|-----------------|
| | | | 8,50% | 23,80% | 0,10% | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| EUSTACHIO L'ALA | C3s | 4.558,61 | 387,48 | 1.084,95 | 4,56 | 87,74 | 877,06 | 7.000,40 | € 5.523,41 |
| GIOACCHINO CAPODICCI | C3s | 4.558,61 | 387,48 | 1.084,95 | 4,56 | 87,74 | 877,06 | 7.000,40 | € 5.523,41 |
| MICHELE RINARELLI | C3s | 4.558,61 | 387,48 | 1.084,95 | 4,56 | 87,74 | 877,06 | 7.000,40 | € 5.523,41 |
| | Sommano | 13.675,83 | 1.162,45 | 3.254,85 | 13,68 | 263,22 | 2.631,18 | 21.001,20 | |
| | | cap. 23 | | cap. 28 | ▶ 3.268,52 | | | | |

per l'effetto di volere disporre al Servizio Economico e Finanziario l'emissione dei mandati di pagamenti in favore dei seguenti ricorrenti:

- 1) EUSTACHIO L'ALA, nato a Corleone il 02-08-1959, Cod. Fisc. LLASCH59M02D009M - area C pos. econ. C3S - € 5.523,41 di cui € 4.558,61 per differenze retributive, operando le ritenute di legge, € 87,74 per interessi legali ed € 877,06 per spese legali;
- 2) GIOACCHINO CAPODICCI, nato a Termini Imerese il 27-02-1964, Cod. Fisc. CPDGCH64B27L112W - area C pos. econ. C3S - € 5.523,41 di cui € 4.558,61 per differenze retributive, operando le ritenute di legge, € 87,74 per interessi legali ed € 877,06 per spese legali;
- 3) MICHELE RINARELLI, nata a Prizzi il 29-08-1959, Cod. Fisc. RNRMHL59M20H070S - area C pos. econ. C3S - € 5.523,41 di cui € 4.558,61 per differenze retributive, operando le ritenute di legge, € 87,74 per interessi legali ed € 877,06 per spese legali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Maria Concetta Castiglia

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali
Dr. Domenico D'Aquila

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI- FONDO DI ROTAZIONE

Il Dirigente Reggente
Dott. Franco Grillo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO:

IMPEGNO:

SUBIMPEGNO:

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

UFFICIO BILANCIO

Il Dirigente
Giuseppe Muscarella

10/17669
391321 (Cap. 23) - 391322 (Cap. 92) - 391323 (Cap. 44) - 391324 (Cap. 29) -

ENTE SVILUPPO AGRICOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n.22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n.19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n.4 del 16.04.2003;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art.17 della L.R. n.11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la deliberazione n.84/C.S. del 26-08-2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al Dr. Fabio Marino;

VISTA la nota prot. n.21820 del 07.09.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che approva la deliberazione n.84/C.S. del 26-08-2016;

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

di dare corso all'esecuzione della sentenza n.615/2019, notificata in forma esecutiva il 05 novembre 2019, con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato il diritto dei ricorrenti all'applicazione integrale del CCNL - comparto ministeri - 2006-2009 e, per l'effetto ha condannato l'Ente di Sviluppo Agricolo al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate, in virtù della predetta applicazione, con decorrenza dal 31-05-2011 nei confronti di EUSTACHIO L'ALA e dall'01-07-2011 nei confronti di CAPODICI GIOACCHINO e MICHELE RINARELLI, oltre interessi come per legge, nonché al versamento dei contributi dovuti; inoltre ha condannato l'ESA al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA, cpa e spese generali come per legge;

- di impegnare la somma di € 13.675,83 al cap.23 per differenze retributive, la somma di € 2.894,42 al cap. 92 per interessi legali e spese legali, la somma di € 1.162,45 al cap.44 per IRAP, la somma complessiva di € 3.268,56 al cap.28 (di cui € 3.254,82 per contributi previdenziali INPDAP ed € 13,68 per contributi previdenziali ENPEDEP) nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2019-2021 - giusta nota prot. n.61396 del 05-11-2019 Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.118/2011 punto 8.3 dell'all. 4/2 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza la gestione provvisoria fino al 30 novembre 2019 così individuata:

| NOMINATIVI | Pos. Econ. | Arretrato Lordo Spettante 2006 - 2017 (1° e 2° biennio e Vac. C.le 2010) cap. 23 | IRAP cap. 44 | I.N.P.D.A.P. (ex CPDEL) cap. 28 | E.N.P.D.E.P. cap. 28 | Interessi legali cap. 92 | Spese legali cap. 92 | Totale Costo (escluso oneri a carico dipendente) | Somma spettante |
|---------------------|----------------|--|-----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|-----------------|
| | | | 8,50% | 23,80% | 0,10% | | | | |
| EUSTACHIO L'ALA | C3s | 4.558,61 | 387,48 | 1.084,95 | 4,56 | 87,74 | 877,06 | 7.000,40 | € 5.523,41 |
| GIOACCHINO CAPODICI | C3s | 4.558,61 | 387,48 | 1.084,95 | 4,56 | 87,74 | 877,06 | 7.000,40 | € 5.523,41 |
| MICHELE RINARELLI | C3s | 4.558,61 | 387,48 | 1.084,95 | 4,56 | 87,74 | 877,06 | 7.000,40 | € 5.523,41 |
| | Sommano | 13.675,83 | 1.162,45 | 3.254,85 | 13,68 | 263,22 | 2.631,18 | 21.001,20 | |
| | | cap. 23 | | cap. 28 | ▶ 3.268,52 | | | | |

per l'effetto di volere disporre al Servizio Economico e Finanziario l'emissione dei mandati di pagamenti in favore dei seguenti ricorrenti:

- 1) EUSTACHIO L'ALA, nato a Corleone il 02-08-1959, Cod. Fisc. LLASCH59M02D009M - area C pos. econ. C3S - € 5.523,41 di cui € 4.558,61 per differenze retributive, operando le ritenute di legge, € 87,74 per interessi legali ed € 877,06 per spese legali;
- 2) GIOACCHINO CAPODICI, nato a Termini Imerese il 27-02-1964, Cod. Fisc. CPDGCH64B27L112W – area C pos. econ. C3S - € 5.523,41 di cui € 4.558,61 per differenze retributive, operando le ritenute di legge, € 87,74 per interessi legali ed € 877,06 per spese legali;
- 3) MICHELE RINARELLI, nata a Prizzi il 29-08-1959, Cod. Fisc. RNRMHL59M20H070S – area C pos. econ. C3S - € 5.523,41 di cui € 4.558,61 per differenze retributive, operando le ritenute di legge, € 87,74 per interessi legali ed € 877,06 per spese legali.

DISPONE

l'emissione dei mandati di pagamento in favore dei seguenti ricorrenti:

- 1) EUSTACHIO L'ALA, nato a Corleone il 02-08-1959, Cod. Fisc. LLASCH59M02D009M - area C pos. econ. C3S - € 5.523,41 di cui € 4.558,61 per differenze retributive, operando le ritenute di legge, € 87,74 per interessi legali ed € 877,06 per spese legali;
- 2) GIOACCHINO CAPODICI, nato a Termini Imerese il 27-02-1964, Cod. Fisc. CPDGCH64B27L112W – area C pos. econ. C3S - € 5.523,41 di cui € 4.558,61 per differenze retributive, operando le ritenute di legge, € 87,74 per interessi legali ed € 877,06 per spese legali;
- 3) MICHELE RINARELLI, nata a Prizzi il 29-08-1959, Cod. Fisc. RNRMHL59M20H070S – area C pos. econ. C3S - € 5.523,41 di cui € 4.558,61 per differenze retributive, operando le ritenute di legge, € 87,74 per interessi legali ed € 877,06 per spese legali.



IL DIRETTORE
Dr. Fabio Marino